

Allegato al Collegio dei Docenti del 06/12/2011

Il Collegio dei docenti, ai sensi della vigente normativa, in particolare, la legge n.1/07, il D.M. 80/07, l'O.M. 92/07, **la legge n. 169/08**, il D.M. 5/09, l'O.M.40/09, l'O.M.44/10, la C.M. n. 94/11 **la legge 22 dicembre/08 n. 203, il DPR 122/09**, procede alla individuazione dei **seguenti criteri orientativi** per il giudizio finale degli alunni (a.s. 2011/2012) indicando gli stessi ai singoli docenti e ai singoli Consigli di classe:

- la **valutazione in ogni disciplina** sarà determinata sulla base di un giudizio motivato, che tenga conto:
 - a) degli esiti di un congruo numero di prove scritte ed orali svolte durante il 2° quadrimestre;
 - b) dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione, anche in rapporto all'assiduità della frequenza, dimostrati nell'intero percorso formativo;
 - c) dei risultati conseguiti in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e interventi di recupero effettuati;
 - d) che il voto espresso nello scrutinio finale non sia semplice misurazione, ma anche attenta e scrupolosa valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità espresse dall'alunno durante l'intero anno scolastico.

- I **voti (da 1 a 10)** saranno espressione dei seguenti giudizi:
 - i voti **“1”** , **“2”**, **“3”** corrispondono a un giudizio di **INSUFFICIENZA GRAVISSIMA** (mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato da carenze pregresse accentuatesi progressivamente e non risolte mediante la partecipazione alle attività di recupero svolte;
 - il voto **“4”** corrisponde a un giudizio di **INSUFFICIENZA GRAVE** (mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con notevoli e diffuse carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base);
 - il voto **“5”** corrisponde a un giudizio di **INSUFFICIENZA LIEVE** (parziale raggiungimento degli obiettivi minimi previsti con alcune carenze di conoscenze essenziali e abilità di base);
 - il voto **“6”** corrisponde a un giudizio di **SUFFICIENZA** con il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti e il possesso di semplici conoscenze essenziali e abilità di base;
 - il voto **“7”** corrisponde a un giudizio di **DISCRETO** supportato da un discreto raggiungimento degli obiettivi previsti e una conoscenza dei contenuti basilari, unita a una sufficiente riflessione e analisi personale;
 - il voto **“8”** corrisponde a un giudizio **BUONO** che indica un buon raggiungimento degli obiettivi previsti, coniugato a una preparazione diligente e a una capacità di riflessione ed analisi personale;
 - il voto **“9”** corrisponde a un giudizio di **OTTIMO** che indica un ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, con una preparazione completa ed approfondita e una buona capacità di rielaborazione dei contenuti svolti;
 - il voto **“10”** corrisponde a un giudizio di **ECCELLENZA** , che indica un eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti con una completa

acquisizione dei contenuti rielaborati in forma autonoma e personale, unita a un'apprezzabile capacità di approfondimento critico.

- Ciascun docente, tenuto conto di quanto esposto, presenta una **PROPOSTA DI VOTO** al Consiglio di classe, il quale, nell'ambito della propria collegialità e della propria sovranità decisionale, dopo aver verificato:
 1. l'attitudine dell'allievo ad organizzare il proprio impegno di studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;
 2. la possibilità di seguire proficuamente il percorso formativo dell'anno scolastico successivo,

deciderà sul giudizio finale, da assegnare ad ogni singolo allievo.

COMPORAMENTO

A prescindere dalla valutazione degli apprendimenti, lo studente non è ammesso alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi, se la votazione del comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, è inferiore a sei decimi (D.M. 5/09, art.2, c.3; DPR 122/09, art.7, c.2 e 3).

Per la valutazione del comportamento (DPR 122/09, art.4, c.2; DM n.5 del 16 gennaio 2009, art.1, c.2 e 3), che, a partire dall'anno scolastico 2008/09 concorre alla valutazione complessiva dello studente, si rimanda ai criteri approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/1/2009 e deliberati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/1/2009 e riproposti anche per l'a.s. 2011/2012.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Come esposto nel DPR 122/09, art.14, c.7, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato di ciascun allievo.

VALUTAZIONE FINALE E AMMISSIONE

Ciò premesso, allo scopo di **unificare i criteri di valutazione all'interno dell'Istituto**, vengono individuati i **seguenti parametri**, in base ai quali il Consiglio di classe delibererà:

- **l'AMMISSIONE alla classe successiva** degli alunni, che hanno raggiunto gli obiettivi formativi e didattici specifici e generali delle singole discipline, conseguendo una **valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento (DPR 122/09, art.4, c.5)**
- la **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**, ai sensi dell'O.M. n. 92/2007, art. 6, c. 3 e 4, e del DPR 122/09, art.4, c.6, nei confronti degli allievi che, in sede di scrutinio finale, pur presentando **VALUTAZIONI INSUFFICIENTI in una o più discipline**, denotano:
 - un complessivo positivo atteggiamento nei confronti del dialogo educativo, per cui le lacune non sono attribuibili a uno scarso e disinteressato impegno;

- una concreta capacità ad effettuare un recupero del proprio debito scolastico, che offra loro l'opportunità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline carenti, entro il termine dell'anno scolastico, **mediante uno studio personale autonomamente svolto o attraverso la frequenza di appositi interventi estivi di recupero.**

La suddetta **sospensione del giudizio** si avrà in presenza di **NON PIU' DI TRE INSUFFICIENZE IN ALTRETTANTE DISCIPLINE, di cui nessuna deve essere di entità gravissima (voto "1", "2", "3")**, in quanto si ritiene che, fino a tre discipline, concreta e fattibile sia la possibilità di recupero delle carenze entro il termine dell'anno scolastico in corso.

- La **NON AMMISSIONE** alla classe successiva, in presenza di **INSUFFICIENZE IN NUMERO SUPERIORE A TRE in altrettante discipline**, determinate da carenze certe e diffuse, scaturite da:
 - una partecipazione discontinua e disinteressata al dialogo educativo e da un impegno di studio scarso e/o scarsissimo, pur in presenza di continue sollecitazioni dei docenti della classe a partecipare ad azioni di recupero anche individuali;
 - una permanenza, nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, di ampie e diffuse lacune di base, evidenziate nella situazione di partenza e non risolte, neppure parzialmente, né mediante interventi di sostegno (interventi individualizzati durante l'attività didattica), né attraverso attività di recupero (IDEL) messi in atto dalla Scuola, per cui si rende effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero completo delle carenze nella preparazione complessiva dell'alunno, pregiudicando, di conseguenza, una proficua frequenza alla classe successiva;
 - in presenza di una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza (**DM del 16 gennaio/09, art. 2, c. 3 e 4, art.4**)

INTEGRAZIONE SCRUTINIO FINALE

Nei confronti degli alunni, per i quali nello scrutinio finale è stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe, prima della conclusione dell'anno scolastico e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, e successivamente all'espletamento delle prove di verifica, relative alle iniziative di recupero messe in atto (corsi estivi), procede a una **valutazione complessiva** dello studente, che tenga conto:

e) dell'esito delle prove di verifica

f) dei risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero

L'ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio finale integrativo, pertanto, sarà deliberata dal Consiglio di classe nei confronti degli alunni, che avranno conseguito:

- **un recupero delle competenze e dei requisiti minimi, propri delle discipline sottoposte a verifica, nonché il possesso di semplici**

conoscenze essenziali e abilità di base, richiesti per il raggiungimento di una valutazione attestata su un livello di sufficienza.

Criteria Orientativi per le classi terminali

La fase degli scrutini finali è uno dei momenti qualificanti dell'anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo insegnamento-apprendimento; tale valutazione considera con la dovuta attenzione i risultati effettivi raggiunti degli alunni in termini di conoscenze e competenze. Al tempo stesso la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti conseguiti nelle singole discipline, considerando essa anche una serie di variabili personali, ambientali e temporali che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.

Sono valutati positivamente gli alunni che:

- **nello scrutinio finale hanno riportato la sufficienza in tutte le discipline.** Le deliberazioni di non ammissione devono essere puntualmente motivate. (DPR 122/09, art.6, c.1 e 2)
- **nello scrutinio finale hanno riportato almeno sei nel voto di comportamento.** Tale voto concorre alla determinazione del credito scolastico. (DPR 122/09, art.6, c.1 e 2)

Si consideri attentamente che:

- L'esito delle valutazioni è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione "Amnesso" e "Non Amnesso"
- Il voto è proposto dal docente e desunto da un congruo numero di prove effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La valutazione terrà conto nella verifica della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, capacità e abilità specifiche: essa deve esser globale, non scaturire da una mera media aritmetica. Essa tiene conto, altresì delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito di verifiche ed eventuali iniziative di sostegno ed interventi di recupero effettuati

La **non Ammissione** farà riferimento ai seguenti parametri:

- **Voto di profitto inferiore a sei anche in una sola materia**
- **Voto di comportamento inferiore a sei**
- **Mancata classificazione anche in una sola disciplina.**

Il credito scolastico è attribuito sulla base della tabella A di cui D.M. n°99/09 per i candidati interni. Per l'attribuzione del **massimo** e del **minimo** della **banda di oscillazione** ci si riserva di definire e comunicare i nuovi parametri da adottare.